

---

---

Agosto -  
Settembre  
2022

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
3

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA..... 3

GIURISPRUDENZA EUROPEA ..... 4

GIURISPRUDENZA NAZIONALE..... 5

    CORTE COSTITUZIONALE ..... 5

    CASSAZIONE SEZIONI UNITE ..... 6

    CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI ..... 7

    CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE..... 11

        CODICE PROCEDURA CIVILE..... 11

        PROVE..... 11

        OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ..... 11

        CODICE CIVILE..... 11

        FAMIGLIA E MINORI ..... 11

        DIRITTI REALI ..... 12

        CONDOMINIO..... 12

        OBBLIGAZIONI E CONTRATTI ..... 13

        RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE..... 13

        RESPONSABILITÀ MEDICA ..... 13

        AZIONE REVOCATORIA ..... 14

    CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO..... 16

        QUESTIONI PROCESSUALI ..... 16

        PUBBLICO IMPIEGO ..... 16

        PREVIDENZA E ASSISTENZA ..... 17

        DIRITTI DEL LAVORATORE ..... 18

        INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI ..... 18

        LAVORO AUTONOMO ..... 19

        RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE..... 20

---

---

## NORMATIVA



### Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83

Dal 15 luglio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni del d.lgs. n. 83/2022 recante “*Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)*” (in [Gazzetta Ufficiale primo luglio 2022 n. 152](#)).

Tra le novità più significative si segnalano le modifiche in materia di:

- Art. 47 - Apertura del concordato preventivo;
- Art. 50 - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- Art. 51 - Impugnazioni;
- Art. 52 - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione;
- Art. 54 - Misure cautelari e protettive;
- Art. 55 - Procedimento;
- Art. 235 - Decreto di chiusura;
- Art. 268 - Liquidazione controllata.

**OSSERVATORIO****GIURISPRUDENZA EUROPEA**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. IV, 14 luglio 2022, sentenza nella causa C-572/21**  
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in combinato disposto con l'articolo 61, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aia il 19 ottobre 1996.

## OSSERVATORIO

### GIURISPRUDENZA NAZIONALE



#### CORTE COSTITUZIONALE

##### **Corte Cost. n. 166 del 25/05/2022 - deposito 01/07/2022**

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)*», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

---

---

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 22426 ud. 05/07/2022 - deposito 15/07/2022**

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per qualsiasi decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso, da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto, avanti al Consiglio nazionale forense, non potendo essere sottratta ad ogni controllo la negazione dell'azione disciplinare, tenuto conto dell'interesse alla salvaguardia della deontologia professionale di cui è portatore il Consiglio dell'ordine, che, nell'attuale sistema, è un soggetto diverso da quello che detiene il potere disciplinare.

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 21514 ud. 25/01/2022 - deposito 07/07/2022**

All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata. L'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 20495 ud. 14/06/2022 - deposito 24/06/2022**

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 22726 ud. 10/05/2022 - deposito 20/07/2022**

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo.

Ai fini del suddetto computo l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso Decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto *ab origine* a tempo indeterminato. Analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.

---

---

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 26279 – deposito 06/09/2022

Sebbene vada esclusa la preminenza della valutazione del disturbo del minore da alienazione genitoriale ai fini della valutazione e decisione sulla responsabilità genitoriale, tuttavia va ritenuto che la condotta manipolatoria della madre rilevi non tanto ai fini dell'alienazione parentale, bensì in quanto fonte di un rapporto simbiotico con il figlio, tale da privare il minore della sua autonomia, producendo una regressione nel percorso di crescita sia a livello sociale che degli apprendimenti scolastici, oltre che gravemente ostacolante l'esercizio del diritto alla bigenitorialità.

Deve ritenersi esaurientemente giustificata la valutazione delle capacità genitoriali in vista del provvedimento di affidamento eterofamiliare di un minore e delle modalità più confacenti dello stesso ove svolta da un'*équipe* multidisciplinare costituita dall'interno della ASL territoriale che, secondo l'accertamento fattuale insindacabilmente svolto dalla Corte d'Appello, offriva comprovate garanzie di competenza e terzietà rispetto alle parti del giudizio e fondata, oltre che sull'ascolto del minore nella forma idonea all'età, su fatti specifici e concreti accertati nel contraddittorio delle parti.

In tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni. Tuttavia, nel caso di specie, il minore all'epoca del procedimento di secondo grado aveva 8 anni e la Corte d'Appello non ha, coerentemente con l'età e con la condizione psicologica nella quale versava, ritenuto di ascoltarlo, essendo lontano dalla soglia dei 12 anni ed avendo correttamente tenuto conto del grave stato di stress che l'essere al centro della conflittualità tra i genitori doveva determinargli. Peraltro, come ampiamente evidenziato dalla Corte territoriale, il minore risulta aver potuto manifestare i suoi bisogni e le sue idee durante tutto il corso dell'articolata indagine svolta dall'*équipe* multidisciplinare e il suo punto di vista è stato puntualmente riportato con riguardo ad ogni occasione di osservazione riferita nelle numerose relazioni depositate agli atti del procedimento.

### Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 25966 – deposito 02/09/2022

La tolleranza inizialmente manifestata dal ricorrente nei confronti della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda non può essere considerata elemento sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale. Soltanto ove fosse risultato che a seguito della cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno l'*affectio coniugalis*. Al contrario, l'allegazione di successive relazioni extraconiugali della donna dimostrano che la tolleranza inizialmente manifestata dall'ex marito era venuta meno a causa della reiterata violazione del dovere di fedeltà, che aveva determinato il fallimento dell'unione.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 25966 – deposito 02/09/2022**

Il giudice ha un ampio potere discrezionale nell'individuare, in relazione alle peculiarità della fattispecie, criteri di adeguamento dell'assegno di mantenimento anche diversi dagli indici Istat in modo tale da rapportare l'interesse del beneficiario ad una totale conservazione del potere di acquisto dell'assegno al grado di elasticità dei redditi del soggetto obbligato, a condizione che tali criteri non comportino un adeguamento inferiore a quello conseguibile attraverso l'applicazione degli indici Istat. In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, poiché la funzione di tale strumento consiste nel garantire la conservazione dello *status* socio-economico goduto, ponendo rimedio alla disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi attraverso l'integrazione delle risorse reddituali e patrimoniali di quello meno abbiente nella misura necessaria a consentirgli di mantenere uno standard di soddisfazione delle proprie esigenze non inferiore a quello precedentemente goduto, deve concludersi che, una volta superato il predetto livello, le maggiori risorse di cui dispone il coniuge obbligato non possono comportare un incremento dell'importo dovuto a tale titolo, traducendosi altrimenti in un'ingiustificata locupletazione dell'avente diritto.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 22179 – deposito 13/07/2022**

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022.

**Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 22076 ud. 11/11/2021 – deposito 12/07/2022**

In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l'ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto.

**Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 19758 ud. 12/05/2022 – deposito 20/06/2022**

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente, perché valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui sussiste contrasto giurisprudenziale, inerente all'usucapibilità del bene oggetto di decreto di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui la P.A. non si sia immessa nel relativo possesso, ed in particolare se, in tal caso, si realizza in modo automatico il cd. "*constitutum possessorium*" in favore all'ente espropriante o se, invece, il possesso continui a permanere in capo all'occupante con la possibilità dell'acquisto del diritto di proprietà sul bene a titolo di usucapione al maturare del ventennio ininterrotto.



**Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 22954 ud. 29/04/2022 – deposito 22/07/2022**

A fronte della costituzione di un supercondominio, si applica la disciplina del condominio, con la conseguenza che partecipanti ad esso sono i singoli condomini dei vari edifici e non i condomini. Il supercondominio, pertanto, non è un ente di gestione che accorpa altri enti di gestione, cioè i condomini, ma è una comunione qualificata di cui fanno parte direttamente i condòmini, ossia una collettività di condòmini accumulati dal vincolo funzionale che ricorre tra parti comuni a più unità immobiliari o a più edifici ovvero a più condomini di unità immobiliari *ex art. 1117-bis c.c.* Le delibere dell'assemblea del supercondominio hanno efficacia diretta e immediata nei confronti dei singoli condòmini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale. Da ciò deriva che, nell'ipotesi in cui la delibera sia relativa al pagamento di quote inerenti alla ripartizione delle spese dei servizi del supercondominio, l'amministratore del supercondominio potrà richiedere l'adempimento delle rispettive quote di spesa direttamente ai singoli condòmini.

**Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 22397 ud. 01/12/2021 – deposito 15/07/2022**

Nel valutare la domanda volta ad ottenere *iure proprio* il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per la morte di un fratello ritenere che la estrema lontananza fra fratelli deponga automaticamente nel senso della mancanza di effettività della relazione di fratellanza e, dunque, nel senso di escluderne una dimensione tale da giustificare la sussistenza della sofferenza per la perdita del congiunto, appare affermazione enunciata desumendo da un fatto noto (la lontananza geografica) un fatto ignoto, cioè l'assenza di effettività della relazione parentale. Tale ragionamento inferenziale risulta del tutto privo di aderenza all'*id quod plerumque accidit* ed al senso comune e, dunque, esprime l'applicazione di una presunzione *hominis* del tutto priva del connotato della gravità. Invero, la mera lontananza geografica fra fratelli non sembra apprezzabile come idonea a dimostrare la mancanza di effettività ove si consideri che i mezzi di comunicazione odierni consentono di mantenere vivi rapporti familiari anche se a distanza considerevole attraverso le varie tecniche di trasmissione e della voce e delle immagini.

**Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 22136 ud. 09/03/2021 – deposito 13/07/2022**

La norma contenuta al D.L. n. 158 del 2012 art. 3, comma 3, (conv. nella L. n. 189 del 2012), sostanzialmente riprodotta alla L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 4, (la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 - Codice delle assicurazioni private), trova applicazione anche nelle controversie come nella specie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

**Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 21327 ud. 05/05/2022 – deposito 06/07/2022**

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere

periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento che dev'essere, però, fornita a mezzo di apposite certificazioni di omologazione e conformità, come il certificato di taratura periodica non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento. Non è, invece, necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica. Tale indicazione, infatti, non è funzionale alla prova dell'effettuazione della taratura stessa, che va, appunto, fornita dall'amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni.

**Cass. Civ. sez. Lav., sentenza n. 22383 ud. 12/05/2022 - deposito 15/07/2022**

La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente presso l'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente *ex art. 417 bis c.p.c.* - anziché presso l'Avvocatura dello Stato, è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata, con la conseguenza che la Corte d'appello, rilevata la nullità della prima notificazione, avrebbe dovuto accertare se la seconda, effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, fosse avvenuta regolarmente e, in caso contrario, assegnare un termine per la rinnovazione della formalità *de qua*.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

### CODICE PROCEDURA CIVILE

#### PROVE

##### Corte d'Appello, sentenza n. 343 - deposito 13/07/2022

In linea con la funzione del processo, il quale deve normalmente tendere ad una decisione di merito, deve rilevarsi che il procedimento di appello, a differenza del giudizio di primo grado, non è soggetto a termini perentori relativamente al deposito dei documenti contenuti nel fascicolo di parte del grado precedente. Pertanto, qualora la mancata produzione dipenda da causa non oggettivamente imputabile alla parte, tale inosservanza involontaria impone al giudice di valutare la rilevanza dei documenti smarriti o sottratti ai fini della decisione i quali, essendo stati già prodotti, non possono essere definiti “prove nuove” e per questo sfuggono alla preclusione disposta dall'art. 345 c.p.c.

### OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

##### Corte d'Appello, sentenza n. 343 - deposito 13/07/2022

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre una domanda nuova e diversa da quella azionata con il ricorso monitorio, anche nell'ipotesi in cui l'opponente abbia svolto delle mere difese, purché tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene sostanziale della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.

### CODICE CIVILE

#### FAMIGLIA E MINORI

##### Corte d'Appello, decreto n. 109 - deposito 12/07/2021

Sebbene il comportamento del genitore che sia alienante non possa rilevare come patologia del minore, lo stesso può, però, ben rilevare sotto altri e diversi profili e a prescindere della validità o meno di teorie scientifiche, e della controversa Pas, è obbligo del giudice verificare l'eventuale esistenza di comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del figlio minore dall'altro genitore, utilizzando i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia e anche le presunzioni posto che tali comportamenti, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto, alla sua crescita equilibrata e serena. Nella fattispecie, dalle risultanze istruttorie erano emerse gravi criticità nella personalità della madre-reclamante e conseguentemente nel ruolo genitoriale della stessa che inficiavano gravemente la relazione madre-figlio e

---

---

condizionavano pesantemente non solo l'accesso del minore all'altro genitore, ma ancora più la sua maturazione ed autonomia psicologica, con grave pregiudizio per lo stesso. Correttamente, dunque, il Tribunale per i minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale della madre e disponeva l'affido del minore ai Servizi sociali con collocamento dello stesso in idonea casa famiglia, fondando il proprio convincimento sulla puntuale e attenta valutazione delle capacità genitoriali effettuata da un'equipe multidisciplinare costituita all'interno della ASL territoriale e, quindi, da un soggetto con comprovate garanzie di competenza e terzietà rispetto alle parti del giudizio.

## DIRITTI REALI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 256 – deposito 26/05/2022**

In materia di usucapione, per l'acquisto del diritto da parte del possessore non è sufficiente il mero decorso del *tempus usucapionis*, ma è necessaria anche una manifestazione inequivoca di volontà di tale soggetto; ne segue che colui che ha posseduto un bene per il tempo necessario ad usucapire non è ancora titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e quindi potrebbe rinunciare, anche implicitamente, all'acquisto del diritto stesso. Nello specifico, in materia di usucapione del terreno in comproprietà, l'accatastamento da parte del comproprietario del bene come "bene comune" collide con la volontà dello stesso di avvalersi dell'usucapione e quindi di affermare la sua titolarità esclusiva sul bene, dovendosi piuttosto configurare tale condotta quale rinuncia implicita ad avvalersi dell'usucapione, con la precisazione che non si tratta di una rinuncia al diritto usucapito, che invece è sempre rimasto in capo al precedente titolare, bensì di una mera rinuncia ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici.

## CONDOMINIO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 416 – deposito 19/08/2022**

Salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti, l'amministratore di condominio non è titolare di un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità degli esborsi di volta in volta sostenuti dall'amministratore. Ne consegue che, in assenza di una specifica delibera assembleare, quest'ultimo non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 416 – deposito 19/08/2022**

In tema di spese condominiali ed anticipazioni effettuate dall'amministratore, il tabulato riepilogativo redatto da quest'ultimo non rappresenta documentazione idonea ad accertare la sussistenza o l'ammontare del credito. Infatti, in quanto documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene, esso non può costituire prova in favore della stessa, né determina alcuna inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione.

---

---

## OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

### Corte d'Appello, sentenza n. 417 - deposito 19/08/2022

In materia di interpretazione di una clausola dal contenuto polivalente inserita in un contratto di assicurazione, il Giudice non può attribuire alla clausola da interpretare uno specifico significato, anche se coerente con il suo tenore letterale, prima di aver applicato tutti i criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 ss c.c., ed in particolare, nel caso di clausole contenute in condizioni generali, moduli o formulari predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c..

## RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

### Corte d'Appello, sentenza n. 429 - deposito 25/08/2022

Ai fini della redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la prestazione professionale che il notaio è chiamato a compiere non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti e alla direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende ad ogni attività volta ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto nonché del risultato pratico perseguito dalle parti. Tuttavia, l'attività del notaio non si può dilatare fino a ricomprendere la verifica di circostanze che non attengono alla commerciabilità del bene, come la veridicità della dichiarazione resa dalla parte venditrice, ed accettata dall'acquirente, di avvenuta estinzione del debito garantito dall'ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione della formalità a propria cura e spese.

### Corte d'Appello, sentenza n. 429 - deposito 25/08/2022

Nell'ambito di una compravendita immobiliare, l'obbligo di informazione imposto al notaio può dirsi diligentemente assolto nel momento in cui il professionista rende edotto l'acquirente di tutte le formalità pregiudizievoli gravanti l'immobile; dopodiché spetterà a quest'ultimo valutare l'opportunità di concludere la compravendita nonostante tali iscrizioni, poiché rientra nel dovere di diligenza di costui l'accertamento circa l'effettiva estinzione del debito assistito dalla garanzia reale nonché della conseguente cancellazione dell'ipoteca.

### Corte d'Appello, sentenza n. 429 - deposito 25/08/2022

Il dovere di consiglio, deontologicamente imposto al notaio, in considerazione del carattere pubblicistico della funzione di consulenza del notaio e del suo ruolo *super partes*, investe solo le conseguenze giuridiche della prestazione a lui richiesta e non pure le circostanze di fatto dell'affare, tra cui rientrano i rischi economici dello stesso. Il rischio che la società venditrice avesse rilasciato nell'atto di compravendita una falsa dichiarazione in ordine alla estinzione del mutuo e alla cancellazione della relativa ipoteca è un rischio economico e non giuridico che non può, dunque, essere imputato alla responsabilità del notaio rogante.

## RESPONSABILITÀ MEDICA

### Corte d'Appello, sentenza n. 389 - deposito 25/07/2022

---

---

La novella di cui alla L. n.24/2017, secondo la quale l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato *ex art.* 2043 c.c., salva l'ipotesi nella quale abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, non trova applicazione laddove il fatto dannoso sia antecedente rispetto all'entrata in vigore della suddetta legge, dovendosi viceversa applicare, in ossequio al principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi, la L. n.189/2012, in base alla quale la responsabilità medica ha natura contrattuale, con la conseguenza che è onere del debitore provare che l'inadempimento non sia a lui imputabile. Anche la responsabilità della struttura sanitaria si caratterizza come contrattuale integrando, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che possono derivare al creditore dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, con la conseguenza che, per l'esonero dalla responsabilità, occorre dimostrare che la causazione del danno è ascrivibile, in via esclusiva, all'operatore sanitario.

### AZIONE REVOCATORIA

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 442 - deposito 30/08/2022**

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, *ex art.* 2901 c.c., se, da un lato, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, dall'altro, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito ed a titolo oneroso, la prova della *scientia damni* in capo al terzo spetta, in ogni caso, al creditore istante. Grava, infatti, sul creditore l'onere di provare che il terzo sia effettivamente consapevole del fatto che - attraverso l'atto - il debitore diminuisca la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici ed è liberamente apprezzabile dal giudice.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 442 - deposito 30/08/2022**

L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", che mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Pertanto, l'aver riconosciuto astratta legittimazione attiva del creditore rispetto all'azione revocatoria proposta, non postula necessariamente un accertamento in merito all'effettiva esistenza ed all'ammontare del credito, essendo sufficiente - ai fini dell'azione - che la sua esistenza appaia verosimile in base alle circostanze del caso.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 428 - deposito 25/08/2022**

In materia di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene gravato da ipoteca, la valutazione della sussistenza dell'*eventus damni* va fatta diversamente a seconda che l'azione esecutiva sul bene, al momento della domanda revocatoria, sia già iniziata o meno, in quanto solo nel primo caso opera il principio per cui il pregiudizio del creditore deve essere valutato, nella sua certezza ed effettività, con riguardo al potenziale conflitto tra il credito chirografario e il credito garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo.

**Corte d'Appello, sentenza n. 428 - deposito 25/08/2022**

In materia di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'azione esecutiva sul bene oggetto di revocatoria e già gravato da ipoteca non sia ancora iniziata, la sola esistenza della garanzia ipotecaria, anche se di entità tale da assorbire per intero il valore del bene, non esclude di per sé la connotazione dell'atto come *eventus damni*, poiché sia la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare le ragioni creditorie, sia la possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca sul valore del bene, vanno valutate non già in riferimento al momento di compimento dell'atto dispositivo, bensì con un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, al fine di poter apprezzare l'eventuale venir meno o ridimensionamento della garanzia ipotecaria, mediante accertamento da compiere caso per caso.

**CONTRATTI BANCARI****Corte d'Appello, sentenza n. 419 - deposito 19/08/2022**

Nei rapporti tra correntista e istituto di credito, anche in difetto di una espressa pattuizione scritta, si deve ritenere sussistente tra le parti un contratto di apertura di credito (c.d. fido di fatto) in presenza di una pluralità di indici sintomatici quali il fatto che il correntista abbia per lungo tempo operato in passivo, l'annotazione di addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, il mancato avvio di azioni di recupero dell'esposizione debitoria, l'indicazione negli estratti conto di tassi differenziati (entro ed extra fido).

**Corte d'Appello, sentenza n. 392 - deposito 25/07/2022**

Nei contratti di conto corrente e nelle forme di finanziamento ad essi collegati, la clausola che consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (c.d. *ius variandi*), il cui esercizio in concreto il correntista si vede costretto ad accettare salvo che non voglia recedere dal rapporto, non può essere utilizzata se non in conformità al generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Pertanto, ai fini della disciplina antiusura, l'esistenza di tale clausola non può legittimare di per sé la banca ad imporre tassi eccedenti il tasso soglia per il solo fatto di avere il correntista, al momento della stipulazione del contratto, espressamente riconosciuto in capo alla prima la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni nel corso del rapporto. Ne deriva che, nel bilanciamento tra l'esigenza di tutela del correntista e l'interesse della banca che ha esercitato un diritto che gli è stato attribuito in sede di stipulazione e ogniqualvolta la variazione abbia comportato il superamento della soglia rilevante ai fini dell'usura, il rimedio da attuare va individuato nella modifica del contratto attraverso la riconduzione del tasso contrattuale al tasso soglia e non, invece, con l'eliminazione di ogni interesse, non potendosi applicare analogicamente l'art. 1815 co. 2 c.c. che disciplina il contratto di mutuo.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

### QUESTIONI PROCESSUALI

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 155 - deposito 03/06/2022**

Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, le parti hanno l'onere di compiere nei rispettivi atti iniziali (ricorso e memoria difensiva) una puntuale ed esaustiva allegazione dei fatti e delle circostanze che intendono provare, con conseguente impossibilità per il ricorrente di introdurre - oltre i termini preclusivi previsti dal codice - documenti volti a provare fatti o circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati enunciati in maniera espressa e specifica nel ricorso introduttivo.

Nel caso di specie, un funzionario infedele dell'Inps aveva inserito nel sistema informatico dell'Istituto contributi, in realtà mai versati, accreditandoli sulle posizioni assicurative di numerosi soggetti, fra cui la ricorrente; da ciò erano scaturite erogazioni di trattamenti pensionistici, poi risultati non spettanti. La ricorrente aveva genericamente sostenuto di aver intrattenuto, nei periodi oggetto della fraudolenta attestazione, rapporti di lavoro subordinato. Nel corso delle operazioni peritali, la ricorrente aveva consegnato documenti al consulente tecnico d'ufficio, dai quali pretendeva di far discendere la prova dell'effettività dei presunti rapporti. La Corte d'appello ha ritenuto la produzione di quei documenti tardiva, perché non eseguita contestualmente al deposito del ricorso introduttivo, e, in ogni caso, irrilevante, poiché nel ricorso stesso non era stato dedotto né quali fossero i presunti datori di lavoro, né i periodi dei presunti rapporti. La lacuna di allegazione, ancor prima che di prova, non poteva, quindi, essere colmata consegnando al consulente tecnico d'ufficio documenti che non trovavano alcun riscontro nei fatti esposti nell'atto introduttivo. Di conseguenza, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande della ricorrente, dirette a ottenere la declaratoria d'irripetibilità dell'indebito e l'accertamento del diritto alla pensione, computando nell'anzianità anche i periodi contributivi in contestazione.

### PUBBLICO IMPIEGO

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 39 - deposito 24/02/2022**

L'anzianità di servizio costituisce un mero presupposto di fatto per il conseguimento di determinati diritti, nella fattispecie del diritto dei ricorrenti ad una progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità del servizio pre-ruolo prestato, e come tale è insuscettibile di prescrizione, diversamente dai diritti di credito, corrispondenti alle differenze retributive che su di essa si fondano, i quali sono soggetti al regime di prescrizione quinquennale.

Nella specie, la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, con cui era stata respinta la domanda di alcuni lavoratori, i quali avevano chiesto, oltre cinque anni dopo i fatti di causa, il riconoscimento del diritto a una progressione economica orizzontale, in base al requisito dell'anzianità, maturata in epoca anteriore all'assunzione nei ruoli dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. La Corte ha quindi accolto la domanda degli appellanti.



---

---

## PREVIDENZA E ASSISTENZA

### Corte d'Appello, sentenza n. 176 - deposito 16/06/2022

Con riguardo ai trattamenti pensionistici liquidati in virtù di convenzioni internazionali per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti da un Paese estero, la ripetizione delle somme corrisposte all'assicurato (nella specie, per integrazione al minimo) risultate non spettanti per il superamento dei limiti reddituali dovuto alla percezione del pro rata estero non è assoggettata alle regole dettate dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ma è disciplinata dall'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale configura una specifica e autonoma ipotesi di ripetibilità.

In tema di ripetizione di indebiti pensionistici derivanti dall'adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale, l'azione di recupero dell'ente previdenziale è soggetta al limite annuale previsto dall'art. 13, secondo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ossia, deve intervenire entro l'anno successivo a quello in cui l'assi-curato ha percepito le somme non dovute. Il limite, tuttavia, è operativo solo dal momento in cui l'ente previdenziale è posto nella condizione di accertare la non spettanza della prestazione e di provvedere al recupero.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, con cui l'indebita era stata ritenuta irripetibile, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989; ha quindi dichiarato la ripetibilità dell'indebita, limitatamente alle somme percepite dall'assicurata nell'anno precedente al provvedimento di riliquidazione del trattamento e nell'anno di emissione del provvedimento di recupero.

### Corte d'Appello, sentenza n. 186 - deposito 16/06/2022

Il familiare del cittadino dell'Unione europea, il quale non sia cittadino di uno Stato membro e abbia acquisito lo specifico titolo di soggiorno permanente sul territorio nazionale previsto per i cittadini di Stati terzi, gode di tutti i diritti alle prestazioni sociali riconosciuti ai cittadini italiani, quindi, anche del diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per effetto dell'art. 1 del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), la carta di soggiorno, titolo richiesto per la concessione dell'assegno sociale ai cittadini extracomunitari, è stata sostituita dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tuttavia, in presenza dei requisiti di reddito e prolungato soggiorno, appare logico ritenere equipollenti all'abrogata carta di soggiorno non solo il titolo che l'ha sostituita, ma anche quello, egualmente permanente, attribuito ai familiari di cittadini italiani o di Stati dell'Ue che esercitino il diritto al ricongiungimento, considerato il valore umano e sociale universalmente riconosciuto dalle carte fondamentali all'unificazione del nucleo.

Alla stregua della previsione dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 3/2007 (secondo cui "quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"), si deve escludere che la diversa denominazione del titolo possa incidere sulla sostanza e sulla validità del documento, il quale, come chiarito dalla norma stessa, dev'essere considerato equipollente al "permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo".

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado con cui era stata respinta - per la mancanza dello specifico titolo qualificato come permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, di cui al novellato art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 - la domanda di una

---

---

cittadina di uno Stato terzo, titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato per stranieri familiari di cittadini Ue, diretta al riconoscimento del diritto all'assegno sociale. La Corte d'appello ha, quindi, affermato il diritto della ricorrente alla prestazione assistenziale richiesta e condannato l'Inps al pagamento del trattamento economico corrispondente.

## **DIRITTI DEL LAVORATORE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 185 - deposito 28/06/2022**

La disciplina dell'impresa familiare prevede che la partecipazione del familiare all'impresa, con tutti i diritti e i doveri ad essa connessi, sia strettamente collegata alla prestazione lavorativa, cessata la quale, per qualsivoglia ragione, il partecipante può solo vantare il diritto alla liquidazione della sua quota e non ha più titolo per la prelazione in caso di cessione dell'azienda.

Nel caso in cui il partecipante interrompa la sua attività in favore dell'impresa familiare, dunque, il diritto di partecipazione e i diritti ad essa legati, tra i quali il diritto di prelazione in caso di cessione, vengono irrimediabilmente meno, non potendosi configurare in alcun caso una semplice sospensione della partecipazione, poiché incompatibile con quanto espressamente previsto dall'art 230-bis c.c.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato sussistente il diritto di prelazione della ricorrente, nonostante ella avesse interrotto la partecipazione all'impresa familiare in epoca antecedente al conferimento dell'azienda in una società di capitali; conseguentemente, la Corte ha respinto la domanda della ricorrente-appellata.

## **INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 219 - deposito 18/07/2022**

Nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.

Nella fattispecie, la Corte ha respinto l'appello e non ha accolto la richiesta di rinnovazione della C.T.U. poiché l'appellante si era limitato a contestare la stessa semplicemente invocando precedenti esami audiometrici ed uno successivo che gli riconoscevano una percentuale d'invalidità superiore rispetto a quella ivi accertata, senza tuttavia evidenziare vizi specifici né degli esami strumentali, né della visita specialistica, né della metodologia adottata o della valutazione complessiva della percentuale di invalidità. Le censure dell'appellante, che non denunciavano carenze diagnostiche o affermazioni illogiche e/o scientificamente errate, si sostanziavano, dunque, in un mero dissenso diagnostico.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022**

Il fallimento di uno dei condebitori, considerata l'autonomia delle azioni proponibili dal creditore nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori «in bonis» nella sede ordinaria. L'azione verso il condebitore fallito andrà proposta tramite domanda di insinuazione al passivo del fallimento, mentre l'azione nei confronti dei coobbligati in solido può proseguire con il rito ordinario avanti al Giudice ove era pendente il

---

---

processo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio in quanto a seguito dell'interruzione del processo, intervenuta per la dichiarazione di fallimento di una della società coobbligate, i ricorrenti in riassunzione non avevano esperito l'azione nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 93 L. Fall., provvedendo ad una riassunzione parziale del processo secondo il rito ordinario nei soli riguardi delle altre due coobbligate.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022**

Nel giudizio esperito dai familiari del lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, il giudice del lavoro è competente a decidere sia sulla domanda di risarcimento del danno, esercitata *iure hereditatis*, per il riconoscimento del danno tanatologico e morale sofferto dal dante causa, sia su quella, esercitata *iure proprio*, diretta ad ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale e morale causato dalla perdita del congiunto, essendo entrambe fondate sul medesimo presupposto, rappresentato dalla verifica delle modalità dell'infortunio e la responsabilità dei convenuti nella causazione dello stesso. Il presupposto per l'accertamento della fondatezza delle domande di risarcimento del danno, tanto di quelle *iure proprio* quanto di quelle *iure hereditatis*, svolte dai congiunti del lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, è il medesimo: in entrambi i casi si chiede, infatti, al giudice di verificare le modalità dell'infortunio e la responsabilità del convenuto nella causazione dello stesso. Conseguentemente il giudice del lavoro deve ritenersi competente a decidere su entrambe le domande. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro, sollevata dalla società appellante, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno tanatologico, svolta *iure hereditatis* dai congiunti del lavoratore deceduto durante l'attività di lavoro per l'inosservanza, da parte del datore di lavoro e dei soggetti con lui corresponsabili, degli obblighi di prevenzione e sicurezza su loro gravanti.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 222 - deposito 28/07/2022**

Le norme interne dello Stato italiano in materia di sicurezza sul lavoro, essendo volte a garantire beni di rilevanza costituzionale, quali la salute e, con essa, le condizioni di salute anche sul posto di lavoro, costituiscono, ai sensi dell'art. 17 della L. 218/1995, norme di applicazione necessaria e come tali non possono essere derogate in favore di una legislazione straniera. Nel caso di specie, la Corte, in conformità al sopra enunciato principio, ha ritenuto che alla controversia - riguardante l'infortunio mortale ai danni di un lavoratore, verificatosi negli stabilimenti ubicati in Belgio della società di diritto belga committente dei lavori - dovesse essere necessariamente applicata la normativa nazionale in materia di sicurezza sul lavoro.

## **LAVORO AUTONOMO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 218 - deposito 20/07/2022**

La domanda di risarcimento del danno, non accolta in primo grado e non espressamente riproposta con il ricorso in appello, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La subordinazione, che caratterizza il contratto di lavoro subordinato e lo distingue dalla collaborazione autonoma, s'individua nel particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Pertanto, affinché si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato è necessario che il datore di lavoro non si limiti a impartire semplici direttive o prescrizioni generiche, ma eserciti il suo potere dettando disposizioni specifiche per lo svolgimento della prestazione lavorativa e verificando la loro corretta esecuzione. Altri elementi, come

---

---

l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la collaborazione, la sua continuità, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini dell'individuazione del lavoro subordinato e della distinzione dei due tipi di rapporto. Nel caso di specie, l'appellante ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dalle lesioni riportate in seguito a un incidente che sosteneva essere avvenuto, mentre si trovava al lavoro presso l'orto di proprietà dell'appellata, a causa dell'omessa predisposizione da parte di quest'ultima delle misure di prevenzione imposte al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore subordinato. La Corte, sulla scorta dei principi ora richiamati, ha ritenuto insussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, non essendo stata fornita la prova dell'assoggettamento del lavoratore appellante al potere direttivo e gerarchico dell'appellata, proprietaria del fondo. In particolare, la richiesta di cogliere le susine da un determinato albero, avanzata al ricorrente dalla convenuta e riferita da un testimone, è stata ritenuta una semplice direttiva, compatibile con una prestazione di lavoro autonomo, in assenza di prova di altri indici sintomatici della subordinazione, come la retribuzione e l'obbligo di rispettare un orario.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 218 - deposito 20/07/2022**

La responsabilità del datore di lavoro per inosservanza della norma di cui all'art. 2087 c.c. si configura solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. L'estensione degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087 c.c. ai lavoratori autonomi è prevista nei limiti di quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per i soli soggetti qualificabili come «datori di lavoro» dall'art. 2, lett. b., del medesimo decreto e cioè, oltre al titolare del rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore, «il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». In ogni caso, restano esclusi dall'applicazione della disciplina dettata dal D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. La Corte, rilevato che la proprietaria del fondo non era titolare di un'azienda, né di un'organizzazione in cui l'attività del lavoratore dovesse inserirsi, né presiedeva a un ciclo produttivo, ha escluso l'applicazione della suddetta normativa. Ha altresì rilevato la Corte che, in ogni caso, poiché le mansioni di giardiniere – in base a quanto previsto dall'art. 5, secondo comma della legge 2 aprile 1958, n. 339 sul lavoro domestico – rientravano tra quelle degli «addetti ai servizi domestici e familiari», l'appellante sarebbe rimasto comunque escluso dall'applicazione del D.lgs. 81/2008.

### **RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 218 - deposito 20/07/2022**

In tema di responsabilità da danni da cose in custodia *ex art.* 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato può assumere rilevanza causale determinante ed essere perciò idonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. In tale ipotesi, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.